Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Disporre le misure di organizzazione del procedimento richieste;
- Annullare la decisione vincolante 5/2022 dell'EDPB relativa alla controversia presentata dalla DPC (Irish Data Protection Commission, commissione irlandese per la protezione dei dati) concernente WhatsApp Ireland Limited (art. 65 RGPD) del 5 dicembre 2022 (in prosieguo: la «decisione impugnata»); e
- Condannare l'EDPB alle spese sostenute da WhatsApp Ireland in relazione al presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

- 1. Primo motivo, secondo il quale l'EDPB non ha agito come organo imparziale, in violazione dell'articolo 41, paragrafo 1, della Carta.
- 2. Secondo motivo, secondo il quale, fatta salva la conferma tramite misure di organizzazione del procedimento, la decisione impugnata era inficiata da irregolarità procedurali nella sua adozione.
- 3. Terzo motivo, secondo il quale l'EDPB ha ecceduto la propria competenza prendendo in considerazione questioni che esulavano dall'ambito del reclamo.
- 4. Quarto motivo, secondo il quale l'EDPB ha errato dando istruzioni alla DPC affinché constatasse che la ricorrente non poteva far valere una necessità contrattuale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del RGPD.
- 5. Quinto motivo, secondo il quale l'EDPB ha errato in diritto dando istruzioni alla DPC affinché constatasse una violazione del principio di correttezza, sancito all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del RGPD.
- 6. Sesto motivo, secondo il quale l'EDPB ha errato in diritto ed ecceduto la propria competenza incaricando la DPC di esaminare ulteriormente tutti gli aspetti del trattamento di dati di WhatsApp Ireland per determinare se esso comprenda categorie particolari di dati a norma dell'articolo 9 del RGPD.
- 7. Settimo motivo, secondo il quale l'EDPB ha ecceduto la propria competenza ed errato in diritto dando istruzioni alla DPC affinché imponesse una sanzione amministrativa.

Ordinanza del Tribunale del 9 marzo 2023 — Junqueras i Vies / Parlamento (Causa T-485/20) (¹)

(2023/C 164/67)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 304 d	lel 14.9.2020
----------------	---------------